

# **BGer 2C\_822/2020 vom 28. September 2021**

Bundesgericht, 2021-09-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_822\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_822_2020)

FR: TF 2C\_822/2020 du 28 septembre 2021

IT: TF 2C\_822/2020 del 28 settembre 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii).

#### **E. 1.1**

Il presente litigio trae origine da una richiesta di risarcimento danni fondata sulla legge ticinese del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI; RL 166.100), ossia su norme di diritto pubblico cantonale (cfr. art. 82 lett. a LTF ). La causa non concerne inoltre la responsabilità dello Stato per attività medica, nell'ambito della quale la via del ricorso in materia civile è eccezionalmente aperta (cfr. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF ; DTF 139 III 252 consid. 1.5; sentenza 2C\_337/2019 del 4 marzo 2021 consid. 1.2). L'impugnativa è diretta contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), in una causa che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF e il cui valore litigioso è superiore all'importo minimo di fr. 30'000.-- previsto dalla legge nel campo della responsabilità dello Stato ( art. 85 cpv. 1 lett. a LTF ). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è dunque aperta (cfr. sentenze 2C\_337/2019, citata, consid. 1.2; 2C\_241/2015 del 3 luglio 2015 consid. 1.1). Malgrado il fatto che, sul piano cantonale, la causa sia stata esaminata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello, la competenza per trattare il ricorso spetta alla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 30 cpv. 1 lett. c n. 1 del regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]; cfr. sentenze 2C\_337/2019, citata, consid. 1.2; 2C\_34/2017 del 24 agosto 2018 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 144 I 318 ).

#### **E. 1.2**

Per il resto, l'impugnativa è stata presentata tempestivamente ( art. 100 cpv. 1 LTF ) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse a insorgere ( art. 89 cpv. 1 LTF ). Il gravame può dunque essere esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico.

#### **E. 2.1**

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale ( DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto ( DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina inoltre le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le rigorose esigenze di motivazione dell' art. 106

cpv. 2 LTF . Ciò significa che, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, la ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nella misura in cui la ricorrente elenca una serie di diritti costituzionali che ritiene essere stati violati dalla Corte cantonale, senza tuttavia spiegare puntualmente in che consiste la violazione, il gravame non adempie i requisiti di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF e non può quindi essere vagliato nel merito.

### **E. 2.2**

Quando, come in concreto (cfr. art. 22 cpv. 1 LResp /TI), il legislatore cantonale sottopone la pretesa di diritto pubblico in esame ai tribunali civili e questi ultimi applicano il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il diritto federale viene applicato a titolo di diritto cantonale suppletivo (sentenza 2C\_241/2015, citata, consid. 2.2 e rinvii).

Considerato che, fatta eccezione per i casi citati dall' art. 95 LTF , non è possibile fare valere la violazione del diritto cantonale in quanto tale, anche chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposti che rientrano nella categoria del diritto cantonale suppletivo deve dimostrare, sempre con una motivazione conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF , una violazione del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali ( DTF 144 I 159 consid. 4.2; 139 III 225 consid. 2.3; 133 III 462 consid. 2.3; sentenza 2C\_241/2015, citata, consid. 2.2).

Nella misura in cui la ricorrente si limita a criticare genericamente la sentenza impugnata, senza sostanziare un'applicazione manifestamente insostenibile, e quindi arbitraria, delle specifiche disposizioni del CPC concretamente applicate dai giudici cantonali, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione e non può essere vagliato nel merito.

Tantomeno, il ricorso le rispetta laddove la ricorrente lamenta la violazione di norme del previgente Codice di procedura civile ticinese, del 17 febbraio 1971 (CPC/TI), che è stato abrogato e non è quindi stato applicato nella causa in questione. Esulano inoltre dall'oggetto del litigio, e non devono essere esaminate in questa sede, le censure relative alla fattispecie sulla quale la ricorrente fonda una pretesa responsabilità del Comune di X.\_\_\_\_\_.

### **E. 3.1**

La ricorrente impugna esclusivamente la sentenza del 28 agosto 2020 della II Camera civile del Tribunale d'appello. Nelle conclusioni del ricorso chiede di annullare tale giudizio e il decreto di stralcio del 9 luglio 2020 del Pretore. Non impugna per contro la decisione incidentale dell'8 luglio 2020 della III Camera civile del Tribunale d'appello concernente la richiesta di anticipo delle spese processuali di fr. 300.--. In tale decisione, la Corte cantonale si è altresì pronunciata sulla questione del gratuito patrocinio nella procedura dinanzi al Pretore. La ricorrente avrebbe potuto impugnare il giudizio incidentale dell'8 luglio 2020 contestualmente con quello finale del 28 agosto 2020, in quanto ha influito su quest'ultimo ( art. 93 cpv. 3 LTF ; cfr. DTF 139 V 600 consid. 2.3; sentenza 2C\_85/2019 del 23 gennaio 2019 consid. 2). Qualora ne fossero date le condizioni avrebbe altresì potuto presentare un ricorso direttamente contro la decisione incidentale (cfr. art. 93 cpv. 1 LTF ; DTF 142 III 798 consid. 2).

### **E. 3.2**

Nel gravame in esame la ricorrente solleva essenzialmente argomentazioni relative alla sua asserita situazione di indigenza e al fatto che il Pretore avrebbe dovuto ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio. Tuttavia, tali questioni erano state da lei sollevate con il reclamo contro la decisione relativa all'anticipo delle spese giudiziarie e sono quindi state oggetto della sentenza dell'8 luglio 2020 della III Camera civile del Tribunale d'appello. Come visto, tale decisione incidentale non è però impugnata dalla ricorrente in questa sede. Dal profilo formale non le era precluso di fare valere le sue argomentazioni con il ricorso contro la sentenza del 28 agosto 2020 (cfr. consid. 3.1). La ricorrente avrebbe tuttavia dovuto sollevare e motivare le sue censure in modo conforme alle esposte esigenze. Il gravame in esame non le adempie: la ricorrente non si confronta infatti in modo specifico con i considerandi della decisione incidentale dell'8 luglio 2020, spiegando per quali ragioni violerebbero il diritto, in particolare perché disattenderebbero manifestamente le disposizioni del CPC applicate dalla Corte cantonale a titolo di diritto cantonale suppletivo. Adducendo semplicemente di avere presentato oralmente all'udienza di conciliazione del 12 maggio 2020 dinanzi al Pretore una domanda di gratuito patrocinio, la ricorrente non sostanzia d'arbitrio l'accertamento della Corte cantonale secondo cui ella, in realtà, non ha presentato una simile istanza. Tale accertamento è peraltro conforme al contenuto del verbale di udienza, dal quale non risulta che la ricorrente abbia formulato una domanda in tal senso al primo giudice, ed è vincolante per il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ). L'argomentazione della ricorrente secondo cui in concreto sarebbero adempiute le condizioni per ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio giusta l' art. 117 CPC non considera tale accertamento e non può quindi essere vagliata in questa sede, siccome disattende le esposte esigenze di motivazione. La stessa conclusione vale riguardo al rimprovero mosso al Pretore di avere violato il suo diritto di essere sentita per non avere esaminato l'adempimento delle condizioni dell' art. 117 CPC .

### **E. 3.3**

Quanto alla contestata sentenza del 28 agosto 2020 relativa allo stralcio dai ruoli della procedura, la ricorrente sostiene che, a seguito dell'inoltro del reclamo (con domanda di effetto sospensivo) contro la decisione del 12 maggio 2020, il Pretore avrebbe dovuto sospendere il termine per il pagamento dell'anticipo ed esaminare lui stesso i motivi addotti nel reclamo, che avrebbero giustificato la concessione del gratuito patrocinio.

La ricorrente disattende tuttavia che il reclamo non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata ( art. 325 cpv. 1 CPC ) e che la Corte cantonale non aveva concesso l'effetto sospensivo al rimedio. La richiesta di pagamento dell'anticipo e i relativi termini fissati dal Pretore continuavano pertanto ad essere vincolanti. La ricorrente non sostanzia al riguardo un'applicazione arbitraria delle norme del CPC, applicate in concreto a titolo di diritto cantonale suppletivo. In tali circostanze, il giudizio della Corte cantonale di tutelare la decisione pretorile di stralcio della procedura a causa del mancato versamento dell'anticipo entro il termine suppletorio non è criticabile (cfr. art. 101 cpv. 3 CPC ; cfr. sentenza 2C\_230/2007 del 17 ottobre 2007 consid. 3).

### **E. 4**

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). La domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Non

si assegnano ripetibili al Comune di X. \_\_\_\_\_ ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.